



Modello di organizzazione e di controllo dell'attività sportiva e  
Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle  
molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di  
discriminazione



## SOMMARIO

Premessa	5
Parte generale	7
Art. 1 - Diritti dei tesserati	7
Art. 2 - Soggetti tenuti al rispetto del presente Modello e doveri	7
Art. 3 - Condotte costituenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	8
Art. 4 - Aree e attività esposte al rischio	11
Parte speciale	12
Art. 5 - Uso dei locali concessi all'Associazione	12
Art. 6 - Spostamento e pernottamento necessario per lo svolgimento delle attività associative	13
Art. 7 - Trattamenti e prestazioni sanitarie	14
Art. 8 - Svolgimento delle manifestazioni sportive, delle sessioni di allenamento e delle sessioni di prova	15
Art. 9 - Disturbi alimentari, sostegno psicologico e collaborazione con professionisti esterni	16
Art. 10 - Attività degli organi associativi	17
Art. 11 - Conclusione di accordi pubblicitari e di sponsorizzazione	18
Art. 12 - Responsabile della protezione dei minori e per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni	18
Art. 13 - Protezione dei minori	21
Art. 14 - Doveri di segnalazione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione	22
Art. 15 - Poteri del Responsabile associativo	22
Art. 16 - Gestione delle segnalazioni	24
Art. 17 - Condotte rilevanti e sistema sanzionatorio	24
Art. 18 - Sanzioni applicabili nei confronti dei collaboratori retribuiti	25
Art. 19 - Sanzioni applicabili nei confronti dei volontari	26
Art. 20 - Attività volte alla conoscenza del Modello, del Codice di condotta e delle politiche di safeguarding	27
Art. 21 - Modifica del Modello e del Codice di condotta	28
Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione	29
Premessa	29
Doveri etici dell'Associazione:	29



Norme di condotta generali	30
Doveri e obblighi dei tesserati e di coloro che svolgono attività a favore dell'Associazione	32
Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e dei tecnici	33
Doveri dei medici sportivi e degli operatori sanitari	34
Diritti, doveri e obblighi delle atlete e degli atleti	35
Doveri dei genitori, degli accompagnatori e dei sostenitori	36
Procedure di selezione degli operatori sportivi	36
Comportamento da tenere in presenza di una possibile condotta rilevante	36
Sanzioni e sistema disciplinare	37
Riservatezza	37
Entrata in vigore, efficacia, aggiornamento e modifiche	37



## TABELLA ABBREVIAZIONI

<b>Termine</b>	<b>Abbreviazione</b>
“A.S.D. Sestoese Calcio a 5”	“Sestoese” o “Associazione”
“Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione”	“Modello”
“Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione”	“Codice di condotta”
“Responsabile della protezione dei minori e per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni”	“Responsabile” o “Responsabile associativo”
“Federazione Italiana Giuoco Calcio”	“FIGC”
“Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding)”	“Linee Guida FIGC”

---

## Premessa

- Visto l'art. 33 Costituzione, che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva;
- visto il D.Lgs. n. 198 del 2006;
- visto il D.Lgs. n. 36 del 2021;
- visto l'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 2021;
- vista la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti;
- visto il comunicato ufficiale n. 87/A del Presidente Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "FIGC"), pubblicato il 31 agosto 2023, contenente all'allegato A) le "Linee Guida FIGC" volte ad assicurare l'effettività dei diritti dei tesserati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

A.S.D. SESTOESE CALCIO A CINQUE (di seguito "Sestoese" o "Associazione") sensibile all'esigenza di assicurare la prevenzione di condotte di molestia, violenza, discriminazione e abuso, nonché adeguati ed effettivi strumenti di tutela avverso le suddette condotte, ha ritenuto di dover elaborare il presente "Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" (di seguito indicato come "Modello"). Tale Modello è ideato per perseguire i seguenti obiettivi:

- a) la promozione dei diritti dei tesserati, di cui all'art. 1 del presente Modello;
- b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) l'individuazione e l'attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori, in



conformità alle raccomandazioni della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC;

- e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, nonché la tutela dei segnalanti;
- f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding.
- h) la prevenzione e il contrasto di ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, consumata in ogni forma, commissiva od omissiva.

Il presente Modello si propone inoltre di individuare le aree e le attività esposte al rischio di verifica delle condotte di violenza, abuso e discriminazione di cui al seguente art. 3. L'analisi si è svolta avendo a riferimento tutti gli ambiti della vita associativa, comprensivi dell'area sportiva e dell'area decisionale e direttiva. A tal fine preme ricordare come, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto associativo gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Il presente Modello si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale individua i diritti dei tesserati, i soggetti tenuti al rispetto del presente Modello e dei documenti ad esso allegati, le condotte che si intendono prevenire e perseguire, nonché l'individuazione dei processi e delle aree sensibili al rischio di manifestazione di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

La Parte Speciale contiene i protocolli e le procedure, nonché l'insieme di regole e principi di controllo e di comportamento, ritenuti adeguati ed idonei a governare le aree e i processi esposti a potenziali condotte rilevanti ai fini di tale Modello.

Costituisce inoltre parte integrante del Modello il "Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione", allegato A) al presente documento, di seguito indicato come "Codice di condotta".

---

## Parte generale

### **Art. 1 - Diritti dei tesserati**

1. Tutti i tesserati alla FIGC hanno diritto ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché ad essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva, o altre caratteristiche previste dal D.Lgs. n. 198 del 2006.
2. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.
3. Ai fini del presente Modello, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto associativo, nonché dal Titolo III del D.Lgs. n. 36 del 2021, si intendono tesserati le persone fisiche che, per il tramite dell'Associazione, sono tesserati alla FIGC, e partecipano all'attività associativa in qualità di:
  - a) atlete e atleti;
  - b) dirigenti sociali;
  - c) dirigenti sportivi;
  - d) tecnici e istruttori;
  - e) altri tesserati alla FIGC.
4. I suesposti diritti sono garantiti anche ai tesserati FIGC appartenenti ad altra società sportiva (atlete e atleti, dirigenti sociali e sportivi, tecnici e istruttori, e altri soggetti), nonché agli associati non tesserati FIGC, ai giudici e agli arbitri federali.

### **Art. 2 - Soggetti tenuti al rispetto del presente Modello e doveri**

1. Sono tenuti al rispetto del Modello e del Codice di condotta coloro che partecipano, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività dell'Associazione, ancorché non tesserati o non associati. Devono considerarsi ricomprese tra le attività associative le attività di gara, nell'ambito di competizioni federali o amatoriali, e le attività di allenamento o prova, nonché gli spostamenti e i pernottamenti eventualmente necessari per lo svolgimento delle predette attività sportive.
2. Tali soggetti sono tenuti ad adottare comportamenti conformi ai seguenti principi:
  - a) garantire un ambiente basato sui principi di uguaglianza e sulla tutela della libertà, della dignità e dell'integrità personale;



- b) assicurare a ogni tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, senza discriminazioni di etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva, o altre caratteristiche previste dal D.Lgs. n. 198 del 2006;
- c) prestare particolare attenzione a situazioni di disagio, sia percepite direttamente che apprese indirettamente, con particolare riguardo alle circostanze coinvolgenti i minori;
- d) segnalare prontamente qualsiasi circostanza di interesse a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura dell'atleta minorenni o agli enti di vigilanza designati;
- e) rivolgersi al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC in caso di sospetto o rilevamento di condotte conformi ai criteri del presente documento;
- f) garantire lo svolgimento dell'attività sportiva rispettando lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo degli atleti, considerando i loro interessi e bisogni;
- g) pianificare e gestire l'attività, anche durante gli spostamenti, adottando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati;
- h) prevenire, durante gli allenamenti e le competizioni, ogni forma di comportamento o condotta rilevante ai sensi del presente documento attraverso azioni di sensibilizzazione e controllo;
- i) informare chiaramente i partecipanti all'attività sportiva che apprezzamenti, commenti o valutazioni non strettamente correlati alla performance sportiva e non inclusi nei parametri definiti nel presente documento possono ledere la dignità e il rispetto della persona;
- j) favorire la parità di genere nella rappresentanza, nel rispetto delle normative vigenti;
- k) i tecnici, i dirigenti, gli associati, i volontari, le tesserate ed i tesserati, e coloro che partecipano, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività dell'Associazione sono tenuti a conoscere il presente Modello, nonché il Codice di condotta.

### **Art. 3 - Condotte costituenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione**

1. Ai fini del presente Modello, ed in conformità alle suindicate “Linee Guida FIGC”, costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
  - a) l'abuso psicologico;
  - b) l'abuso fisico;



- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori

2. Tali condotte si intendono:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (a titolo esemplificativo: botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), anche assertivamente dovuta ad esigenze educative o formative, che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche del tesserato o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, carpito con abuso della posizione, non dato o negato. Tale condotta può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali

inappropriate o indesiderate, nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati o catturare immagini dei tesserati in situazioni di intimità o nudità;

- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato dell'Associazione, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato, nonché nella mancata supervisione della condotta dei tesserati, specie se minori di età;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo, emotivo e psicologico;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costringere o indurre i tesserati a partecipare a pratiche che non condividono; indurre i tesserati a porre in essere pratiche religiose diverse dalla propria fede per ottenere benefici; imporre trattamenti sanitari contrari alla fede professata);
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, diffusione di informazioni o comunicazioni confidenziali, diffusione di immagini sessualmente esplicite senza il consenso del tesserato interessato, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima, allontanamento dal gruppo, condotte persecutorie);
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi atto, patto, criterio o comportamento che, direttamente o indirettamente, è finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, od ogni altro comportamento in violazione delle disposizioni contenute nel capo II, del titolo I, libro III del D.Lgs. n. 198 del 2006.



3. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, di persona o attraverso modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.
4. Rientrano inoltre tra le condotte rilevanti tutti quei comportamenti che ostacolano il raggiungimento delle finalità stabilite nella Premessa del presente Modello.
5. Le condotte suindicate al comma 2 del presente articolo rilevano altresì ove non integrino condotte penalmente rilevanti.

#### **Art. 4 - Aree e attività esposte al rischio**

1. Il presente Modello si propone inoltre di individuare le aree e le attività esposte al rischio di verifica delle condotte di violenza, abuso e discriminazione suesposte. La Sestoese svolge attività esclusivamente calcistica e di calcio a cinque, quale affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, vantando due formazioni, una impiegata nei campionati di calcio a cinque, ed una impiegata nei campionati di calcio a undici.
2. L'analisi è stata effettuata considerando la storia e delle vicende dell'Associazione e valutando gli specifici ambiti operativi. Preliminarmente si è svolta l'analisi documentale, finalizzata alla identificazione dell'esatta attività associativa. Si è proceduto quindi all'acquisizione dello Statuto, dell'organigramma associativo, dell'eventuale documentazione relativa a procedure già formalizzate, o modelli di condotta già sviluppati, nonché altra eventuale documentazione rilevante (a titolo meramente esemplificativo, Codice etico, Codice disciplinare, DVR, regolamento utilizzo strutture in concessione, etc.). Infine, si è provveduto alla realizzazione di apposita intervista ai dirigenti associativi.
3. L'analisi ha permesso di individuare e distinguere le seguenti aree e attività:
  - a) impiego dei locali concessi in uso all'Associazione;
  - b) concessione delle strutture associative a soggetti terzi alla stessa o a società sportive terze;
  - c) utilizzo di dispositivi mobili per la ripresa di foto e/o video;
  - d) spostamento per il raggiungimento degli impianti di gioco;
  - e) pernottamento necessario per lo svolgimento delle manifestazioni sportive;
  - f) trattamenti e prestazioni sanitarie che comportino contatti fisici tra tesserati, ove inquadrati nell'organico associativo persone fisiche preposte allo svolgimento di tali attività;
  - g) svolgimento delle manifestazioni sportive, delle sessioni di allenamento e delle sessioni di prova;
  - h) attività degli organi associativi;
  - i) conclusione di accordi pubblicitari e di sponsorizzazione.

---

## Parte speciale

### **Art. 5 - Uso dei locali concessi all'Associazione**

1. L'accesso alle strutture concesse in uso all'Associazione è sottoposto al controllo di almeno un dirigente sportivo o tesserato dell'Associazione, il quale può negare l'accesso alle persone non tesserate o ai terzi non autorizzati. In caso di intrusione non autorizzata, è possibile per i dirigenti sportivi o i tesserati addetti invitare gli intrusi ad uscire dalla struttura, anche tramite l'intervento delle forze di pubblica sicurezza ove ritenuto necessario.
2. In ogni caso l'accesso e la fruizione non possono essere negati esclusivamente sulla base di etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. In caso di discriminazioni, i soggetti coinvolti possono segnalare l'episodio al Responsabile dell'Associazione, tramite le apposite procedure previste dall'art. 14 del Modello.
3. Nel corso delle sessioni di allenamento e delle sessioni di prova che coinvolgono i tesserati o coloro che aspirano ad ottenere il tesseramento, soprattutto se minori di età, deve essere garantito l'accesso ai locali, limitatamente agli spazi adibiti al pubblico, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura delle atlete o degli atleti, nonché a soggetti da questi delegati per iscritto. L'accesso deve in ogni caso avvenire alla presenza di almeno un membro dello staff tecnico o del personale di supporto all'attività.
4. L'accesso agli spogliatoi nel corso, e a margine, delle sessioni di allenamento, delle sessioni di prova e degli eventi di competizioni sportive, soprattutto se riguardanti minori di età, è consentito solamente a personale tecnico e di supporto all'attività regolarmente tesserato. In ogni caso è sempre necessaria la presenza contemporanea di almeno due tesserati dell'Associazione.
5. In deroga a quanto suesposto, è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o a genitori/accompagnatori, previa autorizzazione da parte di un tecnico o di un dirigente, ove sia necessario prestare assistenza a tesserate o tesserati di età inferiore ai sette anni, o con disabilità motorie, intellettive o relazionali, nonché per prestare assistenza alle atlete o agli atleti infortunati durante l'attività sportiva.
6. Ove sia carente la disponibilità di spogliatoi e bagni in numero pari ai gruppi squadra che fruiscono contemporaneamente delle strutture, è consentito l'utilizzo dei medesimi spazi, ma in maniera differita nel tempo e sotto la vigilanza da parte di almeno due persone tra dirigenti, tecnici o tesserati dei due gruppi squadra, al fine di assicurare un corretto utilizzo dei suddetti locali.
7. In caso di squadre composte da persone di sesso diverso è necessario l'utilizzo di spogliatoi e bagni diversi. In caso di assoluta indisponibilità, sarà consentito l'utilizzo dei medesimi spogliatoi e bagni, ma differendo nel tempo l'utilizzo e garantendo la più stretta vigilanza da

parte di almeno due persone tra dirigenti, tecnici o tesserati dei due gruppi squadra, in ordine al corretto utilizzo dei suddetti locali.

8. In ogni caso, ove possibile, è necessaria la separazione degli spogliatoi e dei bagni utilizzati dalle atlete e dagli atleti, rispetto agli spogliatoi e i bagni utilizzati dai tecnici, dai dirigenti sportivi e dai direttori di gara.
9. È severamente vietata la ripresa di foto e/o video di atleti e tesserati in situazioni di nudità, anche parziale, all'interno dei locali adibiti a spogliatoio e a servizi igienici; in ogni caso, anche al di fuori dei locali suindicati, è sempre vietata la ripresa di minori in situazione di nudità, ancorché solamente parziale. Il divieto è comunicato ai tesserati all'inizio di ogni stagione sportiva ed è fatto oggetto di apposita affissione, in modo tale da essere conoscibile ai fruitori delle strutture. I tecnici, i dirigenti sportivi e i tesserati sorvegliano sul rispetto di tale divieto, potendo prontamente intervenire per inibire condotte non ammesse.
10. I minori di età al termine dell'attività sportiva, o dopo il trasporto organizzato dall'Associazione, sono riconsegnati a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura dell'atleta, o a coloro che hanno ricevuto espressa delega scritta da parte di essi. In alternativa, previa autorizzazione scritta, possono essere autorizzati ad allontanarsi in autonomia dalle strutture sportive.
11. È consentita l'organizzazione di sedute di allenamento per singole atlete o singoli atleti, oppure sedute di allenamento svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, previo avviso al Responsabile. Ove tali sedute coinvolgano atlete o atleti minori d'età, è necessario raccogliere il consenso scritto da parte di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la cura dell'atleta, i quali possono inoltre assistere alla seduta di allenamento o delegare per iscritto taluno ad assistere in loro vece. In ogni caso, è sempre necessaria la presenza di almeno un dirigente o di un tesserato in aggiunta all'allenatore.

#### **Art. 6 - Spostamento e pernottamento necessario per lo svolgimento delle attività associative**

1. Durante le trasferte, di qualsiasi tipo, è dovere degli accompagnatori vigilare sulle atlete e sugli atleti accompagnati, in particolar modo se minori di età, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi, ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente Modello o del Codice di condotta.
2. Gli spostamenti necessari al raggiungimento dei campi da gioco, delle strutture di allenamento, degli alloggi o di ogni altro luogo necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva devono sempre essere concordati con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o con i soggetti cui è affidata la cura dell'atleta minorenni, i quali devono autorizzare espressamente lo spostamento.

3. Lo spostamento necessario allo svolgimento del momento sportivo deve essere svolto con l'utilizzo di mezzi di trasporto idonei e sufficienti a contenere gli atleti e lo staff.
4. In ogni caso, al termine dello spostamento organizzato dalla Sestoese, i minori sono affidati a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura dell'atleta, o a coloro che sono stati da questi espressamente delegati per iscritto. In alternativa, previa autorizzazione scritta, possono essere autorizzati ad allontanarsi in autonomia.
5. In caso di trasferte che rendono necessario un pernottamento, alle atlete e agli atleti dovranno essere riservate camere in condivisione con atleti dello stesso genere, e previa consultazione con i medesimi. La composizione delle camere dovrà essere annotata in un apposito elenco, cd. *rooming list*. In ogni caso i tecnici, i dirigenti o gli altri accompagnatori dovranno alloggiare in camere diverse, salvo nel caso in cui intercorra tra essi e le atlete o gli atleti un rapporto di parentela stretta (fino agli ascendenti di secondo grado in linea diretta o parenti di secondo grado in linea collaterale). L'accesso dei tecnici o dirigenti agli alloggi destinati alle atlete o agli atleti potrà avvenire esclusivamente per finalità di controllo, le quali si dovranno svolgere alla presenza di almeno due persone, di cui almeno una delle quali dello stesso sesso rispetto agli occupanti della camera.
6. Prima di qualsiasi trasferta o pernottamento, indifferentemente dalla durata, è organizzato un momento informativo, finalizzato ad illustrare alle atlete e agli atleti, ai membri dello staff e agli accompagnatori le modalità di svolgimento.

#### **Art. 7 - Trattamenti e prestazioni sanitarie**

1. In caso di sottoposizione dell'atleta minore a sedute mediche o fisioterapiche nel corso dell'attività associativa è necessaria la supervisione di una persona tesserata dello stesso sesso dell'atleta; in ogni caso, nel rispetto della dignità, del pudore e della riservatezza del soggetto sottoposto al trattamento, la porta di accesso ai locali fruiti dovrà rimanere aperta.
2. In caso di minore età del soggetto sottoposto al trattamento, previa consultazione con quest'ultimo, è altresì consentita la partecipazione di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la cura delle atlete o degli atleti, o di altra persona da questi delegata per iscritto.
3. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo avviso del servizio di soccorso sanitario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara oppure, in loro assenza, a un dirigente o tecnico formato sulle procedure di primo soccorso, esclusivamente per lo svolgimento delle procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona tesserata.



4. Ove i medici sportivi e gli operatori sanitari riscontrino segni o indicatori di lesioni, violenze o abusi, è fatto loro obbligo di avvisare senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente in materia di segreto professionale, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle atlete o degli atleti minorenni. Al fine di ottenere i contatti dei suddetti esercenti la responsabilità genitoriale o di coloro che hanno la cura, l'operatore sanitario può rivolgersi al Responsabile associativo, curando di non divulgare, senza il consenso di questi, informazioni inerenti al minore coinvolto e a quanto riscontrato.

#### **Art. 8 - Svolgimento delle manifestazioni sportive, delle sessioni di allenamento e delle sessioni di prova**

1. Nel corso dello svolgimento delle manifestazioni sportive, delle sessioni di allenamento e delle sessioni di prova devono sempre essere tutelate l'uguaglianza, la libertà, la dignità e l'inviolabilità della persona. Ad ogni tesserato deve essere riservato un trattamento eguale in punto di attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva, o altre caratteristiche. In presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate è necessaria una loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitarne l'integrazione.
2. L'attività sportiva deve essere pianificata e gestita nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo conto degli interessi e dei bisogni dello stesso. A tal fine è necessario l'ascolto dell'interessato, ove minore di età con l'ausilio di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la cura, al fine di comprenderne le ambizioni e i desideri. Ai tecnici e ai dirigenti sportivi addetti ai gruppi squadra composti da atlete e atleti minorenni è consegnata copia del documento "Vademecum - La tutela dei diritti dei minorenni nello sport - Il ruolo di tecnici e dirigenti sportivi" predisposto dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
3. La Sestoese si impegna a garantire l'effettività della tutela del diritto allo sport anche alle atlete e agli atleti svantaggiati dal punto di vista familiare o economico, garantendo pari opportunità di accesso all'attività sportiva, senza distinzione alcuna.



4. Deve essere garantita nel corso di ogni attività sportiva dell'Associazione la presenza di un numero di tecnici e di dirigenti adeguato in relazione al numero di atlete o di atleti che compongono il gruppo squadra, in modo da far fronte alle necessità dei singoli componenti. I tecnici e i dirigenti devono inoltre mantenere un contegno professionale, evitando situazioni di imbarazzo.
5. I tecnici e i dirigenti preposti al singolo gruppo squadra sono tenuti a monitorare il comportamento degli stessi, al fine di rilevare possibili situazioni di disagio, malessere o disturbi legati all'alimentazione, dandone tempestivo avviso al Responsabile associativo e, in caso di minore età dei soggetti coinvolti, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura dell'atleta.
6. In ogni caso, i tecnici e i dirigenti devono provvedere ad informare, nel più breve tempo possibile, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura dell'atleta minorenni delle assenze a gare o allenamenti.
7. Nel corso delle attività associative le atlete e gli atleti, i tecnici e i dirigenti sono sollecitati all'uso di un linguaggio appropriato, evitando il ricorso ad espressioni discriminatorie, sessiste o di matrice razzista. Nel corso delle predette attività, ove si verificano condotte in violazione del presente Modello e del Codice di condotta ad opera di atlete e atleti, i tecnici e i dirigenti possono adottare provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati alla gravità del fatto, fino alla esclusione dalla sessione di gara, allenamento o prova in corso. Al termine di quest'ultime dovranno dare tempestiva notizia dei fatti e del provvedimento disciplinare adottato al Responsabile associativo, il quale procederà in conformità a quanto previsto dal Modello.
8. È compito dei dirigenti e degli associati intervenire ove, nel corso delle attività sportive, coloro che assistono si rendano protagonisti di condotte in violazione delle norme del Codice di condotta dedicate ai genitori e ai sostenitori. Antecedentemente allo svolgimento delle competizioni sportive deve, pertanto, essere annunciata, foneticamente o tramite affissioni, l'intolleranza dei suddetti comportamenti, avvertendo inoltre della facoltà per i dirigenti di richiedere l'allontanamento dalla struttura in caso di reiterazione prolungata delle condotte, anche attraverso l'intervento delle forze dell'ordine, ove ritenuto necessario.

#### **Art. 9 - Disturbi alimentari, sostegno psicologico e collaborazione con professionisti esterni**

1. L'Associazione si impegna a sensibilizzare i tesserati, nonché coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura dell'atleta minorenni, in ordine alla prevenzione e la cura dei disturbi alimentari negli sportivi. A tal fine i tecnici e i dirigenti sono tenuti a chiedere informazioni alle atlete e agli atleti in ordine alla regolare alimentazione, ove ritenuto necessario anche attraverso il ricorso ad un professionista interno all'Associazione o esterno ad essa. I medesimi sono altresì tenuti a segnalare eventuali episodi sintomatici di





possibili disturbi alimentari, dandone avviso al Responsabile e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura dell'atleta minorenni. L'Associazione si impegna, inoltre, ad assistere l'atleta nel percorso di risoluzione del disturbo, garantendo, compatibilmente alle esigenze di salute, la partecipazione alle attività sportive, senza alcuna differenziazione rispetto alle altre atlete o agli altri atleti.

2. L'Associazione sostiene e condivide i valori dello sport, pertanto si impegna ad educare i tesserati al valore dell'equa competizione, nonché al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive. In caso di assunzione di dette sostanze o di sottoposizione a metodi vietati l'atleta può essere provvisoriamente sospeso dall'attività sportiva con decisione dei tecnici e dei dirigenti sportivi addetti al gruppo squadra. La sospensione provvisoria deve essere immediatamente comunicata al Responsabile associativo, il quale dovrà assumere le conseguenti determinazioni disciplinari secondo quanto previsto dal Modello.
3. L'Associazione, attraverso i tecnici e i dirigenti, è attenta a possibili sintomi di disagio psicologico delle atlete e degli atleti, garantendo assistenza mediante il ricorso ad un professionista esterno, ove l'atleta e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura dell'atleta minorenni lo ritengano necessario.
4. L'Associazione, inoltre, si impegna ad affidare incarichi a professionisti esterni ove sia priva di tesserati dotati di competenze idonee al trattamento dei disturbi psico-fisici o alimentari verificatisi, ricorrendo eventualmente alle specifiche convenzioni stipulate dalla FIGC.

#### **Art. 10 - Attività degli organi associativi**

1. L'attività degli organi associativi (Assemblea degli associati, Consiglio Direttivo e Presidente) è ispirata al perseguimento degli obiettivi di cui alla Premessa del presente Modello. Le decisioni assunte dai predetti organi devono, in particolar modo, garantire il rispetto della dignità e dei diritti di tutti i tesserati, nonché garantire la tutela dell'uguaglianza e dell'equità, valorizzando la diversità. In ogni caso, tutte le attività dell'Associazione devono essere ispirate dalla massima correttezza, trasparenza, legittimità formale e sostanziale, nonché rispetto delle norme federali e dell'equa competizione.
2. Al fine di garantire la conoscenza del Modello e del Codice di condotta, il presidente, di concerto con il Responsabile, organizza annualmente una riunione che coinvolga gli associati, i tesserati e coloro che, con qualsiasi ruolo o funzione, svolgono attività a favore dell'Associazione, illustrando le politiche adottate e discutendo delle criticità riscontrate.



### **Art. 11 - Conclusione di accordi pubblicitari e di sponsorizzazione**

1. L'Associazione si impegna a perseguire la tutela dell'uguaglianza, dell'equità e la valorizzazione della diversità nell'attuazione delle scelte in materia di conclusione di accordi pubblicitari e di sponsorizzazione. Sono pertanto vagliate dal Consiglio Direttivo le proposte pervenute all'Associazione, al fine di impedire che tramite l'attività di sponsorizzazione si verifichino forme di abuso, molestia, violenza di genere e discriminazione.

### **Art. 12 - Responsabile della protezione dei minori e per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni**

1. Con l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolar modo minori di età, ed altresì garantire l'integrità psico-fisica e morale degli sportivi, l'Associazione nomina un "Responsabile della protezione dei minori e per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni", in seguito indicato come "Responsabile".
2. La nomina del Responsabile è attribuita, ai sensi dell'art. 20, lett. m), dello Statuto associativo, al Consiglio Direttivo.
3. Il Responsabile deve essere scelto tra individui di comprovata integrità morale e competenza e deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente tesserato alla FIGC;
  - b) non aver riportato condanne penali anche non definitive per reati non colposi e non essere sottoposto a procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies c.p.;
  - c) non essere sottoposto a misure interdittive dell'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minorenni;
  - d) non aver riportato, nei dieci anni precedenti, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, irrogate da parte di enti sportivi riconosciuti a livello nazionale o internazionale; nonché squalifiche o inibizioni sportive, anche inferiori ad un anno, per violazione dei diritti, della salute e del benessere delle persone minori di età.
4. Il provvedimento di nomina del Responsabile viene reso pubblico all'interno dell'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet, sui profili social e affissione nella sede societaria, con indicazione del nominativo e dei contatti del Responsabile, nonché comunicato alla FIGC e alla relativa Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC attraverso le apposite procedure stabilite dalle corrispettive regolamentazioni federali.

5. Il Responsabile resta in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo dell'incarico consecutivamente per un ulteriore mandato triennale. Al fine di garantire l'effettiva indipendenza e terzietà, la persona fisica che ha svolto l'incarico di Responsabile per due mandati consecutivi può essere nuovamente nominata per lo svolgimento di tale incarico trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente mandato.
6. Il Responsabile può presentare le proprie dimissioni con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione. In ogni caso, l'incarico si considererà cessato dalla comunicazione alla FIGC, da parte del Consiglio Direttivo, del provvedimento di nomina del successivo Responsabile.
7. In caso di dimissioni correttamente comunicate o in caso di cessazione per altri motivi, quali l'impedimento fisico, l'interdizione o la morte, il Consiglio Direttivo dell'Associazione provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile e alla successiva comunicazione alla FIGC.
8. Il Consiglio Direttivo può revocare prima della scadenza fisiologica del mandato triennale la nomina del Responsabile. Sono casi di revoca:
  - a) la grave negligenza del Responsabile nell'espletamento dei compiti attribuiti, ivi compresa la violazione degli obblighi di riservatezza;
  - b) la commissione di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, tali da compromettere l'effettiva operatività;
  - c) l'assunzione di incarichi che comportino il venire meno della necessaria imparzialità e indipendenza;
  - d) la perdita di uno dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
9. La revoca è adottata dal Consiglio Direttivo con provvedimento contenente una breve motivazione in ordine alle cause determinanti. In caso di revoca del precedente Responsabile, il Consiglio Direttivo provvede nel termine e con le modalità suesposte alla nomina di un nuovo Responsabile associativo, il quale dovrà altresì decidere in ordine alla rilevanza o meno della condotta tenuta dal Responsabile revocato ai sensi degli artt. 16 e 17 del presente Modello.
10. Prima dell'inizio dell'attività, il Responsabile si impegna all'osservanza di ogni disposizione di legge federale e dell'ordinamento sportivo, nonché all'osservanza dell'obbligo di riservatezza e di non divulgazione delle informazioni conosciute in ragione del proprio incarico.
11. Il Responsabile è gravato delle seguenti responsabilità:
  - a) vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e sul rispetto del Codice di condotta nel corso delle attività associative, nonché promuovere l'aggiornamento e l'adeguamento dei predetti, presentando proposte di modifica al competente Consiglio Direttivo, il quale sottoporrà tali proposte all'Assemblea associativa in composizione straordinaria. In particolar modo, il Responsabile dovrà attivarsi allorquando sia necessario apportare modifiche al Modello e al Codice di condotta in virtù delle variazioni apportate allo Statuto associativo o al mutamento dell'attività associativa, nonché in caso di modifiche

o integrazioni delle Linee Guida FIGC, emanazione di raccomandazioni da parte della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC o modifiche legislative. Nello svolgimento di tale attività il Responsabile associativo potrà ricorrere alla consulenza di un professionista esterno, ove ritenuto necessario;

- b) in caso di affiliazione dell'Associazione ad una o più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva o Associazioni benemerite, ulteriori all'attuale affiliazione alla FIGC, il Responsabile è tenuto, anche attraverso il ricorso a consulenza esterna, a valutare la conformità del presente Modello alle Linee Guida dei suindicati enti sportivi. Conseguentemente il Responsabile provvede alla promozione delle eventuali modifiche necessarie o alla comunicazione del presente Modello ai suddetti enti sportivi, in conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 2021;
- c) curare la redazione di report annuali in ordine alle segnalazioni di violazione del Modello e del Codice di condotta, trasmettendo tale report all'Assemblea associativa e al Consiglio Direttivo;
- d) curare la redazione di report annuali sull'adeguatezza, nonché sull'efficacia, delle misure contenute nel presente Modello, trasmettendo tale report all'Assemblea associativa e al Consiglio Direttivo;
- e) promuovere iniziative volte a prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché attività di sensibilizzazione tra i tesserati in ordine a tali tematiche. A tal fine il Responsabile può assumere iniziative urgenti senza la preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo;
- f) prendere cognizione, anche di propria iniziativa, di provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, organismi sportivi o di giustizia sportiva, ovvero da qualsiasi altra autorità od organo di informazione, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine in ordine a fatti, atti o eventi che consentono di ipotizzare la violazione del presente Modello e del Codice di condotta, assumendo conseguentemente le iniziative ritenute necessarie;
- g) irrogare le sanzioni previste dagli artt. 18 e 19 del presente Modello;
- h) curare i rapporti con la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC, nonché segnalare al predetto organo eventuali condotte rilevanti, provvedendo altresì a fornire le informazioni e le documentazioni da questa richieste;
- i) provvedere, dopo l'eventuale consulto con i soggetti coinvolti, alla comunicazione alle autorità competenti delle condotte rilevanti per l'ordinamento sportivo e l'ordinamento penale;
- j) fornire informazioni alle vittime sul tipo di supporto psicologico e legale a cui possono accedere, indicando gli sportelli di accoglienza, centri antiviolenza e servizi territoriali a cui le vittime possono rivolgersi;



- k) rispettare gli obblighi di riservatezza in ordine alle informazioni personali delle persone fisiche che hanno presentato segnalazioni o denunce di violazioni del Modello o del Codice di condotta, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 delle "Linee Guida FIGC";
- l) curare la tenuta del registro presenze alle riunioni annuali di cui agli artt. 10, comma 2, e 20, comma 1, del presente Modello;
- m) partecipare alla formazione obbligatoria annuale organizzata dalla FIGC, nonché promuovere la partecipazione da parte dei tesserati ai corsi di aggiornamento annuali e alla formazione obbligatoria annuale previsti da detta Federazione.

### **Art. 13 - Protezione dei minori**

1. La Sestoese si impegna a garantire la presenza di tecnici e dirigenti sportivi qualificati a guidare, formare, educare e allenare atlete e atleti minori d'età.
2. Al fine di tutelare l'integrità psico-fisica e morale dei minori, nonché il loro pieno e libero sviluppo, e prevenire possibili condotte di molestia, violenza e abuso, l'Associazione procede all'acquisizione di copia del certificato del casellario giudiziale antecedentemente al conferimento di incarichi che comportano contatti diretti e regolari con minori, quale che sia la qualifica di essi (a titolo esemplificativo, tecnici, dirigenti sportivi, medici, dipendenti, volontari e altri soggetti a contatto). Tale acquisizione, in conformità a quanto disposto dall'art. 33, comma 7, D.Lgs. n. 36 del 2021, nonché dall'art. 25-bis D.P.R. n. 313 del 2002, e dall'art. 16, co. 5, D.Lgs. n. 39 del 2021, è realizzata al fine di verificare l'esistenza di condanne definitive per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori.
3. L'Associazione provvede inoltre alla conservazione dei suddetti certificati del casellario giudiziale con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti ed impedire la diffusione delle informazioni ivi contenute.
4. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare nel più breve tempo possibile al Responsabile l'eventuale variazione dei carichi pendenti e la sottoposizione alle dette misure interdittive. L'Associazione provvede ogni quattro anni ad una nuova acquisizione del certificato del casellario giudiziale.
5. Resta fermo per ogni collaboratore, con qualsiasi funzione o titolo, il dovere di prendere visione, sottoscrivere e rispettare il Codice di condotta predisposto dall'Associazione.



#### **Art. 14 - Dovere di segnalazione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione**

1. In caso di asseriti comportamenti lesivi tenuti da soggetti tesserati o da soggetti terzi nei confronti di tesserati, in particolar modo se minorenni, le persone che svolgono attività a favore dell'Associazione, con qualsiasi funzione o ruolo, sono tenute a dare tempestiva notizia di quanto appreso al Responsabile dell'Associazione, e/o alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC, nonché alla Procura federale, ove competente.
2. È garantita una pluralità di canali di segnalazione. Il Responsabile può ricevere le segnalazioni personalmente da parte del tesserato, provvedendo alla redazione di un breve report di quanto riferito; in alternativa i tesserati possono inviare le proprie segnalazioni mediante un apposito modulo disponibile presso la sede dell'Associazione o tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: [segnalazionisafeguarding@sestoese.it](mailto:segnalazionisafeguarding@sestoese.it)
3. In conformità a quanto previsto all'art. 7, lett. d), delle "Linee Guida FIGC" è altresì consentito l'invio delle segnalazioni mediante l'apposito modello anonimo, disponibile presso la sede dell'Associazione, o contenuto sul sito associativo al seguente indirizzo internet: <https://www.sestoese.it/segnalazione-safeguarding>
4. Le chiavi di accesso al suddetto indirizzo di posta elettronica, nonché al modulo di segnalazione anonima, saranno consegnate esclusivamente al Responsabile, il quale provvederà alla modifica delle credenziali dopo il primo accesso.
5. In ogni caso, il Responsabile è tenuto a garantire il più stretto riserbo in ordine alle informazioni apprese in ragione del proprio incarico, potendo rivelare il nome della persona segnalante solamente con il consenso espresso della medesima. Resta ferma la possibilità di divulgare il nominativo dei soggetti coinvolti, e quanto conosciuto in ragione dell'attività svolta, alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC, alla Procura federale, e alle altre autorità procedenti.

#### **Art. 15 - Poteri del Responsabile associativo**

1. Il Responsabile è dotato di poteri ispettivi ed ha accesso completo agli atti, documenti e informazioni dell'Associazione, nonché pieno accesso alle strutture sportive. Nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 12, comma 11, può interpellare, oralmente o per iscritto, gli organi associativi e i soggetti direttamente coinvolti dalle segnalazioni di possibili violazioni del Codice di condotta, ove minorenni, alla presenza di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la cura del minore. Le attività ispettive, l'accesso agli atti e alle strutture sportive possono avvenire anche senza preavviso, ove ritenuto necessario dal Responsabile. Nello svolgimento dell'istruttoria il Responsabile, ove da questo ritenuto

- necessario, ha facoltà di avvalersi di soggetti interni o esterni alla Sestoese dotati di competenze indispensabili all'accertamento, previa sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza.
2. Le attività compiute dal Responsabile devono essere soggette ad apposita verbalizzazione ed avvenire nei limiti di quanto disposto nel presente Modello.
  3. I poteri di cui al comma 1 sono estesi altresì alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC e alla Procura Federale.
  4. Il Responsabile può inoltre adottare, ove lo ritenga necessario, misure urgenti finalizzate a scongiurare il perdurare della condotta vietata, il rischio di reiterazione della medesima, il possibile aggravio delle conseguenze, nonché fenomeni di vittimizzazione secondaria dei tesserati che in buona fede abbiano:
    - a) presentato una denuncia o una segnalazione;
    - b) manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
    - c) assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
    - d) reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
    - e) intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
  5. Fatta salva l'eventuale adozione di misure urgenti, il Responsabile dovrà analizzare ogni segnalazione nell'immediatezza, avviando nel più breve tempo possibile l'attività di istruzione finalizzata all'accertamento della fondatezza della segnalazione.
  6. È attribuita al Responsabile la competenza ad irrogare le sanzioni di seguito previste dal Modello. Il provvedimento, in ogni caso, può essere adottato esclusivamente dopo aver consentito al soggetto in ipotesi resosi autore della violazione di spiegare le proprie ragioni al Responsabile, per iscritto o con dichiarazioni raccolte da quest'ultimo. Il provvedimento di applicazione della sanzione deve necessariamente riportare in maniera sintetica la violazione addebitata, le prove raccolte, omettendo ove necessario le informazioni relative ai segnalanti, la sanzione irrogata e le motivazioni, con particolare attenzione alla valutazione della proporzionalità rispetto alla gravità, alla natura e al numero di violazioni, nonché con riferimento ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante.
  7. Il procedimento di irrogazione della sanzione può essere sospeso, salva l'applicazione delle misure urgenti ritenute necessarie per la tutela dei soggetti di cui al comma 4, fino alla conclusione del procedimento regolato dal Codice di Giustizia Sportiva e/o alle decisioni assunte dalla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC, nonché alla conclusione dell'eventuale procedimento penale instaurato in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

## **Art. 16 - Gestione delle segnalazioni**

1. Il Responsabile associativo, ricevuta la segnalazione o presa conoscenza di possibili condotte rilevanti ai sensi del Modello e del Codice di condotta, attraverso i canali di cui all'art. 14, avvia nell'immediatezza il procedimento istruttorio, vagliando l'astratta sussumibilità della condotta a comportamenti vietati.
2. In presenza di una situazione di urgenza, nei casi previsti dall'art. 15, comma. 4, il Responsabile può adottare misure urgenti sin dalla ricezione della segnalazione o dalla conoscenza della condotta che, ad un vaglio preliminare, valuti come rilevante.
3. L'istruttoria, in ogni caso, deve concludersi entro un tempo ragionevole, garantendo la tempestiva ed efficace gestione della segnalazione.
4. Il procedimento istruttorio si conclude necessariamente con l'adozione, per iscritto, di un provvedimento motivato di irrogazione della sanzione o di proscioglimento.

## **Art. 17 - Condotte rilevanti e sistema sanzionatorio**

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti passibili di sanzione possono essere ricondotti a:
  - a) mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e nel Codice di condotta;
  - b) violazione dolosa delle misure indicate nel presente Modello e del Codice di condotta;
  - c) commissione di atti diretti in modo univoco ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, o a far dipendere dallo svolgimento di esse un indebito vantaggio per sé o per altri;
  - d) violazione, anche solo tentata, delle misure poste a tutela del segnalante, attraverso qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, posto in essere in ragione della segnalazione;
  - e) effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
  - f) violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
  - g) violazione delle disposizioni concernenti le attività di formazione e di diffusione nei confronti dei destinatari del presente Modello;
  - h) atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  - i) mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
2. Le sanzioni applicabili si differenziano in ragione della natura del rapporto intercorrente tra l'autore della violazione e la Sestoese, nella misura esposta nei seguenti artt. 18 e 19, prescindendo dalla sussistenza o meno del tesseramento.





3. In entrambi i casi le sanzioni sono irrogate in maniera proporzionale alla gravità e alla natura del fatto. Sono criteri di commisurazione della sanzione la natura dolosa o colposa della condotta attiva o omissiva, nonché l'intensità del dolo e il grado della colpa, la gravità dell'evento pericoloso o dannoso, e l'entità del danno eventualmente creato all'Associazione per effetto dell'applicazione di sanzioni civili, amministrative o federali, di natura pecuniaria o interdittiva. La sanzione è inoltre determinata tenendo conto di ogni altra circostanza, aggravante o attenuante, ritenuta sussistente e rilevante (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la recidività dei comportamenti, la posizione funzionale, l'età del soggetto offeso e l'età del soggetto incolpato).
4. La sanzione è applicabile ad ogni soggetto che ha concorso, materialmente o moralmente, alla causazione dell'infrazione. Sono estese al concorrente le sole circostanze aggravanti di natura oggettiva conosciute, ignorate per colpa o per colpa ritenute insussistenti.

#### **Art. 18 - Sanzioni applicabili nei confronti dei collaboratori retribuiti**

1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione e del Codice di condotta sono definiti illeciti disciplinari.
2. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 17, commi 3 e 4:
  - a) richiamo verbale per mancanze lievi;
  - b) ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui alla lett. a);
  - c) multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
  - d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
  - e) risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
3. Ai fini del precedente punto:
  - a) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera colpa, le procedure associative, le prescrizioni del Codice di condotta o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento doloso non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  - b) incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera colpa, le procedure associative, le prescrizioni del Codice di condotta o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a

rischio, un comportamento doloso non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

- c) incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, in ragione del livello di responsabilità gerarchico o tecnico, oppure in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
- l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile;
  - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta;
  - la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
  - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello;
- d) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta e/o violi le misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- e) incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei fatti rilevanti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile associativo e la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

## **Art. 19 - Sanzioni applicabili nei confronti dei volontari**

1. Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere determinate facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 17, commi 3 e 4:
  - a) richiamo verbale per mancanze lievi;
  - b) ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui alla lett. a);



- c) allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
  - d) allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
  - e) rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
2. Ai fini del precedente comma si rimanda, per quanto compatibile, a quanto previsto dall'art. 18, co. 3, in punto di sanzioni applicabili nei confronti dei collaboratori retribuiti.

### **Art. 20 - Attività volte alla conoscenza del Modello, del Codice di condotta e delle politiche di safeguarding**

1. In conformità a quanto previsto all'art. 10, comma 2, del presente Modello, su base annuale il presidente, di concerto con il Responsabile associativo, organizza una riunione che coinvolga gli associati, i tesserati e coloro che, con qualsiasi ruolo o funzione, svolgono attività a favore dell'Associazione, illustrando le politiche adottate e discutendo delle criticità riscontrate. La presenza a tali incontri è annotata in un apposito registro presenze, la cui tenuta è a cura del Responsabile.
2. Il Modello e il Codice di condotta, unitamente ai contatti del Responsabile, sono sottoposti inoltre a conoscenza di tutti i tesserati in fase di tesseramento e, in caso di minore età, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura dell'atleta. I medesimi documenti sono altresì posti a conoscenza di coloro che, pur non tesserati FIGC e, svolgono attività a favore dell'Associazione. I suddetti si impegnano al rispetto del Modello e del Codice di condotta attraverso la sottoscrizione di un apposito documento.
3. Il Modello e il Codice di condotta sono inoltre pubblicati in modalità digitale sulla pagina web della Sestoese. La copia cartacea dei predetti documenti è disponibile presso la sede dell'Associazione ed è oggetto di consegna a richiesta degli associati, dei tesserati e di coloro che, con qualsiasi ruolo o funzione, svolgono attività a favore dell'Associazione.
4. L'adozione e le modifiche del Modello e del Codice di condotta sono portate inoltre a conoscenza della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC.
5. La Sestoese incentiva coloro che, con qualsiasi ruolo o funzione, svolgono attività nell'ambito associativo alla partecipazione ai corsi di aggiornamento annuali e ai corsi di formazione organizzati della FIGC, consentendo l'assenza dagli eventuali impegni associativi concomitanti, nonché pianificando, ove possibile, l'attività associativa in modo tale da evitare una sovrapposizione con i predetti corsi.



## **Art. 21 - Modifica del Modello e del Codice di condotta**

1. Il Responsabile verifica con cadenza almeno quadriennale l'adeguatezza del presente Modello e del Codice di condotta al perseguimento degli obiettivi indicati in Premessa. Su iniziativa di qualsiasi tesserato dell'Associazione o dello stesso Responsabile, quest'ultimo formula al Consiglio Direttivo dell'Associazione una proposta di modifica dei suddetti documenti. Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. b) dello Statuto associativo, sottopone all'Assemblea la proposta di modifica del Modello e del Codice di condotta, la quale dovrà assumere le decisioni in ordine all'adozione e alla modifica di detti documenti secondo i quorum che regolano l'Assemblea straordinaria.
2. L'adeguatezza del Modello e del Codice di condotta dovrà inoltre essere verificata ogniqualvolta vi sia la trasformazione dell'ente (attualmente privo di personalità giuridica), l'ampliamento dell'attività svolta dall'Associazione, nonché l'affiliazione ad una nuova Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita.
3. L'Assemblea associativa in composizione straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, approva inoltre le modifiche del Modello e del Codice di condotta necessarie ad adeguare tali documenti alle raccomandazioni della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC, alle eventuali modifiche apportate alle "Linee guida FIGC" e alle modifiche legislative in materia.
4. In ogni caso, il Responsabile, ove ravvisi, anche sulla base di una segnalazione, la sopravvenuta inadeguatezza del Modello, formula richiesta di convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea in composizione straordinaria, al fine di proporre le modifiche ritenute opportune o sollecitare il rispetto delle misure già previste.



ALLEGATO A)

---

## Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

Il presente Codice contiene le linee guida di condotta che ogni soggetto coinvolto nell'attività associativa, con qualsiasi funzione o titolo, è tenuto a rispettare.

Le norme si distinguono in relazione alla specifica attività svolta, in modo tale da garantire una maggiore aderenza alle peculiarità della funzione o del ruolo. In ogni caso, i soggetti di cui all'art. 2 del Modello sono tenuti ad impegnarsi al fine di mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché improntato al principio di civile convivenza, di valorizzazione delle diversità e stimolante per la pratica sportiva.

### **Premessa**

Diritto fondamentale di ogni tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs. n. 198 del 2006, indipendentemente da etnia, nazione di provenienza, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica, convinzioni personali, condizione patrimoniale, di nascita, psico-fisica, relazionale, sportiva o caratteristiche di altra natura.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente, anche rispetto al risultato sportivo.

Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori, come descritti all'art. 3 del Modello adottato dall'Associazione.

### **Doveri etici dell'Associazione:**

La Sestoese si impegna a:

1. diffondere una sana cultura sportiva, nella condivisione delle finalità educative, formative e sociali;
2. garantire la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico delle atlete e degli atleti, con particolare riferimento ai minori d'età, antepoendo la tutela di tali beni all'impegno sportivo e agonistico;



3. garantire l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolar modo se minori d'età;
4. rispettare le norme dell'ordinamento sportivo;
5. rispettare le normative nazionali ed internazionali in materia di lotta al doping, promuovendo iniziative finalizzate alla lotta a tale fenomeno;
6. rispettare l'impegno delle altre Società sportive, combattendo la visione dei componenti delle altre squadre come avversari e favorendo la condivisione del momento sportivo;
7. promuovere il rispetto del regolamento sportivo da parte delle proprie atlete e dei propri atleti;
8. astenersi da condotte o scelte che possano arrecare un pregiudizio alla salute e al corretto sviluppo psico-fisico delle proprie atlete e dei propri atleti, antepoendo tali beni al risultato sportivo;
9. evitare scelte che possano incitare o favorire condotte di odio o discriminazione, o rappresentare esse stesse atti di discriminazione;
10. promuovere tra i tesserati e i frequentatori degli eventi sportivi la cultura del rispetto, della multiculturalità, della lealtà e della correttezza.

### **Norme di condotta generali**

Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Associazione, dovendosi altresì ricomprendere coloro che partecipano alla vita associativa in ambiti non strettamente riguardanti l'attività sportiva, ma funzionali alla medesima, deve:

1. rispettare le regole dettate all'interno del Modello associativo riguardanti le aree e attività associative a cui partecipa;
2. tenere una condotta ispirata dai principi di lealtà, probità, trasparenza, rispetto e correttezza, nonché finalizzata all'educazione, formazione e svolgimento di una pratica sportiva sana ed inclusiva;
3. adottare condotte non discriminatorie, evitando qualsiasi atteggiamento inappropriato e discriminatorio di cui in Premessa;
4. astenersi dall'adottare condotte violente quali: colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;
5. evitare atteggiamenti nei confronti di altri che, anche sotto il profilo psicologico, possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
6. non agire in modo da umiliare, far vergognare, sminuire o disprezzare i soggetti coinvolti nell'attività associativa, specie se minori di età;
7. astenersi dall'instaurare relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;



8. comportarsi in maniera consona rispetto al ruolo svolto, evitando condotte inappropriate o sessualmente provocanti;
9. astenersi dallo stabilire o intrattenere contatti con minori tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale;
10. non impegnarsi in attività o rapporti di natura sessuale con tesserati minori di età, né favorire in alcun modo condotte esibizionistiche o atti sessuali altrui;
11. non produrre, acquisire, detenere o divulgare fotografie di minori di età ripresi all'interno degli spogliatoi o comunque raffiguranti nudità, ancorché solamente parziali;
12. agire con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori;
13. usare un linguaggio consono, evitando suggerimenti o consigli, offensivi, intimidatori o abusivi, nonché astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
14. perseguire il rispetto dei principi indicati nel presente documento, evitando di tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
15. garantire, nella misura consentita dal ruolo ricoperto, la sicurezza e la salute dei tesserati e dei soggetti coinvolti nell'attività associativa, impegnandosi a creare e mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
16. incoraggiare e promuovere il *fair play*, la disciplina, la correttezza, lo spirito di collaborazione e di squadra;
17. astenersi da compiere atti diretti in modo univoco ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, o a far dipendere dallo svolgimento di esse un indebito vantaggio per sé o per altri;
18. astenersi dall'organizzare momenti conviviali non istituzionali con atleti minorenni, salvo in caso di consenso di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la cura dell'atleta;
19. agire in modo da tutelare la sfera emotiva del minore, evitando di assumere comportamenti che possano far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
20. evitare di discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri;
21. rispettare i diritti e le opinioni altrui, favorendo un ambiente in cui ciascuno sia libero di esprimere le proprie opinioni, preoccupazioni o segnalare condotte inappropriate o illecite;
22. instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
23. attivarsi al fine di prevenire e disinnescare dissidi, dispute e controversie riguardanti l'attività associativa o nate in occasione della medesima;
24. partecipare alle attività di formazione e sensibilizzazione organizzate dall'Associazione;



25. consultare il Responsabile in caso di questioni o dubbi inerenti alle regole dettate nel Modello e nel presente Codice di condotta.

### **Doveri e obblighi dei tesserati e di coloro che svolgono attività a favore dell'Associazione**

I tesserati, le atlete e gli atleti, e coloro che, con qualsiasi funzione o ruolo, sono direttamente coinvolti nello svolgimento dell'attività sportiva dell'Associazione devono:

1. impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
2. impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
3. prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
4. affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
5. collaborare nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
6. attuare, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura dell'atleta, in conformità alle misure previste dall'art. 6 del Modello associativo;
7. non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e accertarsi che, terminata la medesima, gli stessi lascino le strutture sportive accompagnati da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, dai soggetti cui è affidata la cura dell'atleta minore, da persona espressamente autorizzata o in autonomia, previa autorizzazione scritta;
8. organizzare l'attività sportiva e gli allenamenti in modo da garantire la privacy degli atleti negli spogliatoi, ovvero facendo in modo che durante l'attività sportiva o in caso di visite mediche e trattamenti con fisioterapisti o simili, vi sia sempre la presenza di un responsabile della società, evitando altresì di accompagnare i minori a casa o facendo in modo che, se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza di un componente dello staff, in conformità a quanto disposto dagli artt. 5, 7 e 8 del Modello;
9. astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative, formative e meramente divulgative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza. Restano fermi i divieti imposti dall'art. 5, comma 10, del Modello;
10. attivarsi al fine di prevenire o far cessare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff tecnico o qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'attività;



11. segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, rilevanti ai sensi del Modello e del presente Codice di condotta, siano esse coinvolgenti sé o altri, attraverso il ricorso ai canali di comunicazione previsti dall'art. 14.

## **Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e dei tecnici**

I dirigenti sportivi e i tecnici, in aggiunta a quanto suesposto, devono:

1. adottare misure volte a garantire la rimozione degli ostacoli che impediscono la partecipazione delle atlete e degli atleti all'attività associativa, a prescindere da etnia, nazione di provenienza, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica, convinzioni personali, condizione patrimoniale, di nascita, psico-fisica, relazionale, sportiva o da caratteristiche di altra natura;
2. organizzare l'attività in modo da garantire l'effettiva partecipazione di tutti i tesserati, nel rispetto delle aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
3. rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere delle atlete e degli atleti, e di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive, organizzando l'attività in modo tale da minimizzare i rischi per tali beni;
4. contribuire alla formazione e alla crescita armonica della persona-atleta, specie se minore, valorizzandolo a prescindere dai risultati ottenuti, mediante la promozione della cultura dell'impegno e del sano divertimento;
5. in conformità all'art. 8, comma 2, del Modello condurre la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal "Vademecum - La tutela dei diritti dei minorenni nello sport - Il ruolo di tecnici e dirigenti sportivi" predisposto dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
6. comunicare e condividere con il tesserato minore di età gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura dell'atleta;
7. astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori. A tal fine il dirigente sportivo e il tecnico devono, senza indugio, interrompere ogni contatto con il tesserato minore ove riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, dandone inoltre avviso al Responsabile dell'Associazione;
8. astenersi dall'inflizione di punizioni o castighi che possano essere ricondotti alle fattispecie di abuso, discriminazione e violenza di cui all'art. 3 del Modello;
9. evitare ogni contatto fisico non strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva con i tesserati, specie se minori;
10. promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

11. riferire qualsiasi infortunio o incidente, nonché dell'assenza a gare o sessioni di allenamento, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura dell'atleta minorenni;
12. astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore, anche mediante l'utilizzo dei social network;
13. impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo, ed ove necessario coinvolgere professionisti esterni, di concerto con l'Associazione;
14. segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati, dandone notizia al Responsabile e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura dell'atleta minorenni;
15. dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
16. sostenere i valori dello sport, educando altresì al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
17. tenere un comportamento esemplare, costituendo un modello positivo sia nell'ambito sportivo che educativo;
18. promuovere i valori del rispetto, della sportività, della civiltà ed integrità, soprattutto nei rapporti con gli altri membri della squadra, gli atleti di altre compagini sportive e gli ufficiali di gara;
19. conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
20. segnalare senza indugio al Responsabile associativo e/o alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC e situazioni, anche potenziali, che esponano sé od altri tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

### **Doveri dei medici sportivi e degli operatori sanitari**

I medici e gli operatori sanitari dell'Associazione, in aggiunta alle norme di condotta generali, devono:

1. limitare il contatto fisico con le atlete e gli atleti a quanto strettamente necessario per lo svolgimento della prestazione medica o terapeutica;
2. porre particolare attenzione a possibili segni o indicatori di lesioni, violenza o abusi, procedendo nel caso ad avvisare senza indugio coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle atlete o degli atleti minorenni, pur nel rispetto della disciplina vigente in materia di segreto professionale. Ove necessario, al fine di ottenere i contatti dei suddetti esercenti la responsabilità genitoriale o di coloro che hanno la cura del minore, possono rivolgersi al Responsabile associativo, curando di non divulgare, senza il consenso degli aventi diritto, informazioni inerenti al minore coinvolto e a quanto riscontrato.

## **Diritti, doveri e obblighi delle atlete e degli atleti**

In aggiunta alle norme generali di condotta, nonché ai doveri e obblighi dei tesserati, le atlete e gli atleti devono:

1. rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
2. rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti e dei tecnici, osservando le loro indicazioni e rispettando le loro decisioni;
3. comunicare, ove ritenuto necessario, le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici, valutando con spirito collaborativo le proposte da questi avanzate circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento degli stessi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la cura, eventualmente previo confronto con le altre atlete e gli altri atleti;
4. instaurare con dirigenti sportivi e tecnici un rapporto ispirato da spirito di collaborazione, comunicando, ove ritenuto necessario, situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
5. mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive, prevenendo, evitando e segnalando situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore nelle altre atlete e negli altri atleti;
6. rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive, ivi compresi i tesserati delle squadre avversarie, il direttore di gara e i funzionari federali;
7. mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del pubblico, astenendosi da condotte irrispettose o offensive;
8. rispettare il regolamento di uso degli spazi sportivi e del materiale sportivo;
9. segnalare prontamente ai dirigenti sportivi o ai tecnici qualsiasi infortunio o incidente occorsi, in modo tale da consentire a questi di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei in ordine al proseguo dell'attività sportiva, al fine di preservare la salute dell'atleta stesso;
10. evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando ad altri dirigenti e tecnici, o direttamente al Responsabile, mediante i canali di cui all'art. 14 del Modello, eventuali comportamenti inopportuni;
11. astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a tale divieto a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile e/o alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC;
12. segnalare senza indugio al Responsabile associativo e/o alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.



## **Doveri dei genitori, degli accompagnatori e dei sostenitori**

I genitori, gli accompagnatori e i sostenitori sono gravati dal dovere di:

1. tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva, siano essi atlete o atleti, tecnici o membri dello staff, direttori di gara, sostenitori della squadra affrontata;
2. rispettare la privacy dei tesserati, specialmente se minori di età, mantenendosi entro i limiti dell'area riservata ai genitori e sostenitori, salvo nei casi in cui sia necessario prestare assistenza a tesserate o tesserati di età inferiore ai sette anni, o con disabilità motorie, intellettive o relazionali, nonché per prestare assistenza alle atlete o agli atleti infortunati durante l'attività sportiva, previo ottenimento dell'autorizzazione di un tecnico o di un dirigente;
3. non incoraggiare, tollerare o rendersi autori di alcuna forma di discriminazione, bullismo, prevaricazione fisica o emotiva;
4. astenersi dalla realizzazione di dichiarazioni e dall'esposizione di simboli o scritte non attinenti alla prestazione sportiva, o in ogni caso realizzate con modalità lesive della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
5. non tenere comportamenti umilianti o volti a sminuire le atlete e gli atleti o i loro sforzi profusi nell'attività sportiva, nonché da incolpare una o uno di loro per il mancato raggiungimento dei risultati sportivi sperati.

Dei suddetti doveri dovrà essere data notizia ai genitori e ai sostenitori in sede di tesseramento, mediante affissione nelle strutture sportive e, ove non possibile l'affissione, attraverso annuncio fonetico, avvisando altresì della possibilità che in caso di reiterazione delle condotte sia richiesto l'allontanamento dalla struttura sportiva, se necessario con l'ausilio delle forze dell'ordine.

## **Procedure di selezione degli operatori sportivi**

La Sestoese antecedentemente all'instaurazione di un rapporto di lavoro con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dall'art. 13 del Modello.

## **Comportamento da tenere in presenza di una possibile condotta rilevante**

Tutti i tesserati e coloro che, con qualsiasi funzione o ruolo, svolgono attività a favore dell'Associazione devono essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso,



maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile dell'Associazione mediante le modalità descritte all'art. 14 del Modello o direttamente con la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC. In caso di coinvolgimento di minori può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all'esercente la responsabilità genitoriale. Ove si verificano situazioni nelle quali collaborare con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o con i soggetti cui è affidata la cura dell'atleta minorenni potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio - a titolo meramente esemplificativo, se uno dei genitori fosse responsabile dell'abuso o se uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione - è opportuno confrontarsi con il Responsabile dell'Associazione.

### **Sanzioni e sistema disciplinare**

Quanto ivi previsto dal Codice integra il Modello in punto di condotte richieste e di violazioni rilevanti in ambito endoassociativo, fermo restando la competenza della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC e degli organi di Giustizia sportiva competenti. La violazione delle regole di condotta comporta dunque la possibile applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 18 e 19 del Modello.

### **Riservatezza**

Il Responsabile e la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento federale. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

### **Entrata in vigore, efficacia, aggiornamento e modifiche**

Il presente Codice di condotta è stato adottato, unitamente al Modello, con delibera dell'Assemblea associativa, in data 16/12/2024, con efficacia immediata.

Gli aggiornamenti, le modifiche o le aggiunte al presente Codice di condotta sono approvate dall'Assemblea associativa secondo la procedura prevista dall'art. 21 del Modello.

In conformità a quanto previsto all'art. 21, comma 2, del Modello, il Codice di condotta è posto a conoscenza di tutti i tesserati in fase di tesseramento e, in caso di minore età, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura dell'atleta. Il Codice di condotta è altresì posto a conoscenza di coloro che, pur non in qualità di tesserati FIGC, svolgono attività a



favore dell'Associazione. I predetti soggetti si impegnano al rispetto del Codice di condotta attraverso la sottoscrizione di un apposito documento.

Il presente Codice di condotta è inoltre pubblicato in modalità digitale sulla pagina web e sulle pagine social della Sestoese. La copia cartacea è disponibile presso la sede dell'Associazione ed è oggetto di consegna a richiesta degli associati, dei tesserati e di coloro che, con qualsiasi ruolo o funzione, svolgono attività a favore dell'Associazione.

La sezione "Doveri dei genitori, egli accompagnatori e dei sostenitori" dovrà essere oggetto di apposita affissione, o diffusione fonetica, nelle strutture sportive utilizzate per l'attività sportiva, con espressa menzione del potere dei dirigenti di richiedere l'allontanamento dei medesimi da dette strutture.

L'adozione e le modifiche del Codice di condotta sono portate inoltre a conoscenza della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding FIGC.